



COMUNE DI CORTINO

PROVINCIA DI TERAMO

Frazione Pagliaroli

C.F. 80004350676

Frazione Pagliaroli – 64040 Cortino (TE)

Tel. 0861.64112 – Fax 0861.64331

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

COPIA

Seduta in data **09-06-2020**

Atto n. 21

OGGETTO:	TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED AREE PUBBLICHE - ANNO 2020
-----------------	--

L'anno duemilaventi, il giorno nove, del mese di giugno, alle ore 20:02, in videoconferenza si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

Minosse Gabriele	SINDACO	P
Di Gianvito Elena	VICE SINDACO	P
Di Fortunato Domenico	ASSESSORE	P

P=Presenti n. 3	A=Assenti n. 0.
-----------------	-----------------

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Di Gesualdo Sara.

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale "sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato I lettera d), ed evitando assembramenti";

VISTA la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: "4. Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento;

CONSIDERATA applicabile tale normativa alla presente riunione di Giunta Comunale, assimilabile a servizio di pubblica utilità, in quanto finalizzata all'attuazione di adempimenti obbligatori idonei a garantire la funzionalità dell'Ente, e ricordato pure come l'articolo 73 del decreto legge n. 18/2020 - con l'obiettivo di semplificare il funzionamento degli organi collegiali e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza - consenta, anche ai Comuni che non hanno disciplinato modalità di esecuzione delle sedute di tali organi in videoconferenza, la possibilità di riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati;

RAMMENTATO pure che con DPCM del 1 aprile 2020 le misure emergenziali sono state prorogate fino al 13 aprile p.v. e che, successivamente, con DPCM del 10 aprile 2020 lo stato di emergenza e le conseguenti misure sono state prorogate al 3 maggio p.v.;

TENUTO CONTO che, da ultimo, è intervenuto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 che, nel definire le misure per il contenimento del contagio da Covid-19 nella cosiddetta "fase due", relativamente ai datori di lavoro pubblici fa salvo quanto previsto dal richiamato articolo 87 del decreto-legge n. 18 del 2020 che, tra l'altro, definisce il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione;

DATO ATTO che le disposizioni vigenti sono state sostanzialmente confermate dal DPCM 17 maggio 2020;

VISTI pure i Decreti Legge n. 33 del 16 maggio 2020 e n. 34 del 19 maggio 2020;

RITENUTO pertanto necessario lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto, come raccomandato anche con circolare del 18 marzo 2020 del DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, si procede come segue:

la presente seduta deliberativa si tiene in videoconferenza come convocata con urgenza e per le vie brevi dal Sindaco del Comune di Cortino. Si procede mediante chiamata in videoconferenza con utilizzo dell'applicazione whatsapp dal telefono personale della dott.ssa Sara Di Gesualdo: vengono contattati i componenti della Giunta Comunale e, accertato che tutti i componenti dichiarano espressamente che il collegamento assicura una qualità audio/video buona, idonea a consentire di comprendere gli interventi di tutti i membri del consesso giuntale, viene data lettura integrale della proposta di deliberazione.

Pertanto,

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la delibera del c.c. n. 42 del 16.10.98, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le tariffe per l'applicazione della concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con effetto dal 01.01.1999, ed il regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Visto l'articolo 1, comma 22, della legge n. 208/2015 il quale ha abrogato l'articolo 11 del D.Lgs. n. 23/2011, istitutivo dell'imposta municipale secondaria, confermando quindi la vigenza della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche;

Rilevato che l'art. 1, commi 816-836, L. 27 dicembre 2019, n. 160 istituisce dal 2021 il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.

Considerato che tale canone è destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade;

Rilevato inoltre che l'art. 1, commi 837-847, L. 27 dicembre 2019, n. 160 istituisce dal 2021 il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, che sostituisce la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI;

Preso atto, in particolare, che l'art. 1, c. 843, L. 27 dicembre 2019, n. 160 dispone per il 2020 il divieto di aumentare le vigenti tariffe Cosap e Tosap, se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine*

innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

- l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'art. 13, cc. 15-15-quater, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle

finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare l'art. 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Tenuto conto, che la presente delibera costituisce allegato al bilancio di previsione 2019, ai sensi di art 172, 1 comma, lett e) del D.lgs. n. 267/2000.

Visto i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi, in ordine alla regolarità tecnico e contabile, ai sensi di art 49 del D.lgs. n. 267/2000.

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi

DELIBERA

DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le tariffe del canone per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche del Comune di Cortino per l'anno 2020, come risultano determinate nell'allegato A) che è parte integrante del presente atto.

DI DARE ATTO, che la presente delibera costituisce allegato al bilancio di previsione 2019/2021, ai sensi di art. 172, 1 comma, lett e) del D.lgs. n. 267/2000.

DI INVIARE la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla sua adozione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 35 e 57 del D.Lgs. n. 507/1993;

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il 14 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Infine, la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI CORTINO

(PROV. TERAMO)

UFFICIO TRIBUTI

TARIFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

IN VIGORE NELL'ANNO 2020

CON I VALORI ESPRESSI IN EURO

(D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

(Allegato A alla deliberazione di Giunta Comunale n. _____, in data _____)

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI (art. 44).

La tassa è dovuta per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE		TARIFE ANNUE PER METRO QUADRATO Graduata a seconda dell'importanza dell'area ai sensi dell'art. 42 comma 3		
		1^ Categoria (Euro)	2^ Categoria (Euro)	3^ Categoria (Euro)
A.1	Occupazione del suolo comunale (comma 1, lett. a)	26.34	17,56	
A.2	Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale (comma 1, lett. c)	8.78	5,85	
A.3	Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico (comma 2) (-70% di A.1)	7.90	5,27	
A.4	Passi carrabili (comma 3) (-50% di A.1)	13.17	8,78	
A.6	Passi carrabili costruiti dal Comune non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati (comma 9) (-90% di A.1)	2.63	1,76	
A.7	Passi carrabili di accesso ad impianti di distribuzione di carburanti (comma 10)	7.90	5,27	
A.8	Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate (comma 12)		1,37	

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10% (art. 42, comma 5, primo periodo)¹

B) OCCUPAZIONI CON CAVI, CONDUTTURE ED IMPIANTI DI EROGAZIONE PUBBLICI SERVIZI

Per le occupazioni realizzate con cavi, condutture ed impianti di o qualsiasi altro manufatto da parte di aziende di erogazione di pubblici servizi nonché da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi la tassa viene determinata forfetariamente con i criteri previsti dall'art. 63, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 in base al numero complessivo delle utenze determinato al 31 dicembre dell'anno precedente per un importo per utenza di Euro 0,77469 (L. 1.500) per i comuni fino a 20.000 abitanti, con un minimo di Euro 516,46 (Lire 1.000.000).

C) CONTRIBUTO SPESE DI COSTRUZIONE DELLE GALLERIE (art. 47, comma 4)

Il contributo una tantum per la costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, cavi e degli impianti per la erogazione di pubblici servizi, è fissato nella misura del 20% delle spese di costruzione sostenute.

D) DISTRIBUTORI DI CARBURANTE (art. 48, commi 1 e 3)

¹ D.Lgs. n. 507/1993.Art. 42 – 5. (comma così modificato con l'art. 1 del D.Lgs. n. 566 in data 28-12-1993). Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale è dovuta la seguente taxa annuale:

	Centro abitato	Zona limitrofa	Sobborghi e zone periferiche	Frazioni
Per ogni serbatoio di capacità fino a 3.000 litri	30,99	25,82	15,49	5,16
Ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri superiore (aumento del 20%)	6,20	5,16	3,10	1,03

E) DISTRIBUTORI DI TABACCHI (art. 48, comma 7)

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale, è dovuta la seguente taxa annuale:

Centro abitato	Zona limitrofa	Sobborghi e zone periferiche	Frazioni
10,33	7,75	5,16	5,16

Occupazioni aventi carattere temporaneo (art. 47, comma 5)

La taxa, in deroga al disposto dell'art. 45, viene determinata, in misura forfettaria, come dal prospetto che segue:

TARIFFA graduata a seconda dell'importanza dell'area ai sensi dell'art. 42, c. 3	TASSA FORFETTARIA							
	OCCUPAZIONI FINO A UN CHILOMETRO LINEARE				OCCUPAZIONI SUPERIORI AL CHILOMETRO LINEARE			
	DURATA DELL'OCCUPAZIONE				DURATA DELL'OCCUPAZIONE			
CATEGORIE	FINO A 30 GIORNI	DA 31 A 90 GIORNI	DA 91 A 180 GIORNI	SUPERIORE A 180 GIORNI	FINO A 30 GIORNI	DA 31 A 90 GIORNI	DA 91 A 180 GIORNI	SUPERIORE A 180 GIORNI
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
I	5,16	6,71	7,75	10,33	7,75	10,07	11,62	15,49
II	5,16	6,71	7,75	10,33	7,75	10,07	11,62	15,49

F) OCCUPAZIONI TEMPORANEE (art. 45).

La taxa è commisurata alla effettiva superficie occupata con arrotondamento della cifra contenente decimali all'unità superiore ed è graduata, nell'ambito delle categorie del territorio, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal comune in riferimento alle singole fattispecie di occupazione. In ogni caso:

- Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la taxa è ridotta in misura del 50 per cento (art. 45, comma 1).
- Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o a carattere ricorrente il comune dispone la riscossione mediante convenzione a taxa ridotta del 50% (art. 45, comma 8).

Non si fa luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare (art. 42, comma 4, ultimo periodo).

- Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la taxa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento (art. 42, comma 2).
- Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10% (art. 42, c.5).
- Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq (art. 42, comma 5).

DESCRIZIONE	Misure di riferimento della tariffa	TARIFFA PER METRO QUADRATO		
		Graduata a seconda dell'importanza dell'area ai sensi dell'art. 42, co.3		
		CATEGORIE		
		I (Euro)	II (Euro)	III (Euro)
Occupazione del suolo (comma 2, lettera a)	Giornaliera	1,03	0,38	
	Oraria	0,043	0,016	
Occupazioni di spazi soprastante o sottostanti il suolo (comma 2, lettera c)	Giornaliera	0,34	0,13	
	Oraria	0,014	0,005	
Occupazione con tende o simili (comma 3)	Giornaliera	0,31	0,11	
	Oraria	0,013	0,005	
Occupazioni effettuate in occasione di fiere o festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 4)	Giornaliera	0,52	0,19	
	Oraria	0,021	0,008	
Occupazione realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (comma 5, primo periodo)	Giornaliera	0,52	0,16	
	Oraria	0,022	0,006	
Occupazione poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 5, secondo periodo)	Giornaliera	0,21	0,08	
	Oraria	0,009	0,003	
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazioni pubblici servizi compresi quelli resi del suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie (comma 5, secondo periodo)	Giornaliera	0,52	0,19	
	Oraria	0,021	0,008	
Occupazioni con autovetture di uso privato o realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (Comma 6)	Giornaliera	0,31	0,11	
	Oraria	0,013	0,005	
Occupazioni realizzate per 'esercizio delle attività edilizie (comma 6-bis)	Giornaliera	0,52	0,19	
	Oraria	0,021	0,008	
Occupazioni realizzare in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (comma 7)	Giornaliera	0,21	0,08	
	Oraria	0,009	0,003	

D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 45 (come modificato con l'art. 3, comma 61, della legge 28/12/1995, n. 549)

2) omissis In ogni caso le misure di tariffa di cui alle lettere a) e b) determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a lire 250 (euro 0,129) al metro quadrato per giorno per i comuni di classe I, II e III e a lire 150 (euro 0,077) per metro quadrato e per giorno per i comuni di classe IV e V, per le province e per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Di Gesualdo Sara

IL SINDACO
F.to Minosse Gabriele

PARERI

Sulla proposta è stato espresso, a norma degli artt. 49 e 153 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Data: 17-04-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Marccone Irena

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Data: 17-04-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Marccone Irena

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

Si attesta che copia di questo atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il 08-09-2020 per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consigliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione è stata dichiarata esecutiva:

✓ Immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del d.lgs. 267/2000.

Cortino, 08-09-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Di Domenico Esterina

È copia conforme all'originale.

Cortino, li 08-09-20

IL FUNZIONARIO INCARICATO
